

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 marzo 2005

nella causa T-32/03, Leder & Schuh AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Marchio nazionale denominativi anteriore «Schuhpark» — Domanda di marchio comunitario denominativo «JELLO SCHUHPARK» — Impedimento relativo alla registrazione — Diniego parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 115/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-32/03, Leder & Schuh AG, con sede in Graz (Austria), rappresentata dagli avv.ti W. Kellenter e A. Schlaffge, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. G. Schneider e B. Müller), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI in cui l'altra parte è la Schuhpark Fascies GmbH, con sede in Warendorf (Germania) interveniente dinanzi al Tribunale, rappresentata dall'avv. A. Peter, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2002, nella versione corretta del 9 dicembre 2002 (procedimento R 494/1999-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Schuhpark Fascies GmbH e la Leder & Schuh AG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26/4/03.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 marzo 2005

nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai — Motivo relativo di rigetto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 115/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-33/03, Osotspa Co. Ltd, con sede in Bangkok (Tailandia), rappresentata dall'avv. C. Gassauer-Fleissner, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, T. Eichenberg e G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Distribution & Marketing GmbH, con sede in Salzburg (Austria), rappresentata inizialmente dall'avv. C. Hauer, successivamente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2002 (procedimento R 296/2002-3), relativa a un procedimento di opposizione tra la Osotspa Co. Ltd e la Distribution & Marketing GmbH., il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.6.2003.